



COMUNE DI BELFORTE DEL CHIEN TI

C.A.P. 62031

PROVINCIA DI MACERATA

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE IN USO DELL'AUTOBUS DI PROPRIETA' COMUNALE

Art. 1

La concessione in uso dell'AUTOBUS di proprietà comunale può essere disposta, con formale atto del Sindaco, sentito il parere della Giunta Municipale, soltanto a favore dei seguenti richiedenti, alle condizioni e con le modalità previste nel presente Regolamento:

- 1)-Scuola Elementare - Scuola Media
- 2)-Corpo Bandistico Comunale
- 3)-Centri Diurni organizzati dalla Comunità Montana "Zona L"
- 4)-Dipendenti comunali per n. 1 gita all'anno.

Art. 2

La guida dell'automezzo sarà sempre demandata ad un autista dipendente comunale.

Art. 3

Non è ammessa la concessione in uso ad altri istituti, associazioni, enti o persone.

Art. 4

SCUOLE:

La concessione dell'automezzo alle Scuole potrà essere effettuata per due sole uscite nell'arco dell'anno scolastico, per ciascuna classe, sia che si tratti di gita o visita guidata. L'utilizzo sarà gratuito nel caso di tragitto rientrante nel raggio di Km. 25 da Belforte del Chienti; nel caso di destinazione superiore ai 25 Km. verrà corrisposto al Comune anticipatamente, nelle mani dell'Economo comunale, un contributo fisso ed onnicomprensivo di f. 800 al Km. Tale contributo è suscettibile di elevazione in connessione con gli aumenti dei costi generali di servizio, con specifico atto deliberativo di Consiglio Comunale.

Art. 5

In ogni caso, per percorsi distanti oltre i Km. 25, l'Amministrazione Comunale, si riserva l'insindacabile facoltà di concedere, o meno, l'uso dell'automezzo.

Art. 6

CORPO BANDISTICO

La concessione in uso dell'autobus al Corpo Bandistico potrà essere disposta solo per uscite di servizio.

La concessione avverrà a titolo gratuito.

Art. 7

La domanda di concessione dovrà pervenire, in forma scritta, al Comune con congruo anticipo e comunque almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per l'utilizzo.

Art. 8

CENTRI DIURNI :

E' previsto il trasporto per conto dei Centri Diurni organizzati dalla Comunità Montana zona "L". La Comunità Montana zona "L" corrisponderà un contributo fisso al Comune di f. 800 al Km., rivalutabile con le modalità di cui all'art.3 del presente Regolamento.

L'importo del contributo, calcolato sulla base del rendiconto dei trasporti e chilometri percorsi annualmente, dovrà essere accreditato al Comune entro il 31 Dicembre di ciascun anno.

Art. 9

DIPENDENTI COMUNALI :

La concessione potrà avvenire per non più di n. 1 gita all'anno e dietro corresponsione del contributo di f. 800 al Km., rivalutabile con le modalità di cui all'Art. 3 del presente Regolamento.